



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.241/10/CSP

**SEGNALAZIONE DELL'ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 , COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 novembre 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1, 9 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 221/10/CSP del 21 ottobre 2010, recante "*Atto di richiamo alla società RTI Reti Televisive Italiane S. p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale Rete Quattro) per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione ("Tg4")*";

VISTA la delibera n. 222/10/CSP del 21 ottobre 2010, recante "*Atto di richiamo alla società RTI Reti Televisive Italiane S. p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale Italia Uno) per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione ("Studio Aperto")*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la segnalazione dell'Italia dei Valori – Lista Di Pietro, pervenuta in data 19 ottobre 2010 (prot. n. 60512), relativa a presunte violazioni dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, lealtà ed imparzialità dell'informazione, nonché di parità di trattamento rispetto all'accesso di tutti i soggetti politici recati dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché il mancato rispetto della delibera 22/06/CSP del 1° febbraio 2006. In particolare, il partito denunciante lamenta che, nonostante la propria rappresentanza parlamentare, come si evince dai dati del monitoraggio dell'Isimm Ricerche sul pluralismo televisivo relativi al mese di settembre 2010, nei telegiornali della società Rti spa non è stato assicurato il rispetto del pluralismo, dell'obiettività, dell'equità, della lealtà, dell'imparzialità e della correttezza dell'informazione, né tantomeno il rispetto della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTA la nota in data 27 ottobre 2010 (prot. n. 62692) del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 8 novembre 2010 (prot. n. 64554), con la quale la società ha rilevato quanto segue:

- l'esposto è inammissibile per assoluta genericità, in quanto il partito politico non espone alcun fatto circostanziato, ma si limita a lamentare una generale disattenzione dei telegiornali, che si risolve in un generico quanto superfluo invito all'Autorità ad esercitare i propri poteri di vigilanza in materia;
- recentemente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rivolto un richiamo all'osservanza del principio pluralistico con le delibere n. 221/10/CSP e n. 222/10/CSP, la cui portata appare assorbente rispetto alle generiche doglianze del soggetto politico segnalante;
- inoltre, non si fa alcun riferimento temporale ai telegiornali nei quali sarebbe stato omissso di dare notizie, non potendosi ritenere che il principio pluralistico si traduca nel dovere di menzionare/ospitare l'Italia dei Valori o altri partiti politici in ogni edizione dei telegiornali;
- l'esposto si fonda su una non condivisibile interpretazione della disciplina in materia di tutela del pluralismo informativo che si tradurrebbe nell'attribuzione a ciascun partito politico di un diritto di accesso all'informazione televisiva, rispetto al quale sarebbero recessive tutte le libertà costituzionali sia degli editori, sia dei giornalisti e dei direttori di testata. Il diritto all'informazione in materia politica consisterebbe infatti, secondo l'esponente, in un dovere dei giornalisti e degli editori di dare notizie, con la cadenza minima stabilita dagli organi di garanzia sulle attività di ciascun partito politico a prescindere sia dall'identità politica e culturale di ciascuna redazione e di ogni giornalista, sia dall'interesse pubblico di ogni notizia per cui la dichiarazione del politico deve trovare spazio nei telegiornali non per i suoi contenuti d'interesse pubblico, ma per il soggetto da cui promana;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- appare significativo che, in questa ottica, il partito segnalante non indichi alcun fatto di interesse pubblico inerente alla propria attività su cui i telegiornali avrebbero omesso di informare;
- l'ordinamento conosce istituti specifici che mirano ad assolvere alle necessità dell'informazione parlamentare, nonché ad assicurare ai partiti, in quanto tali e a prescindere da ogni valutazione di interesse pubblico, spazi di accesso al mezzo televisivo in condizioni di parità, come la comunicazione politica. La funzione dell'informazione è ben diversa, come appare chiaro dal fatto che nell'impianto della legge 28/00 le due tipologie di programmi sono oggetto di discipline distinte e di contenuto differenziato;
- la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilità della legge n. 28/00 con l'articolo 21 della Costituzione, ha ben precisato che il precetto costituzionale è rispettato soltanto qualora non sia soppresso ogni ambito di autonomia editoriale delle emittenti, dei direttori e dei giornalisti, a partire dalla selezione delle notizie secondo criteri di interesse pubblico e dalla libertà di manifestare all'esterno il proprio orientamento politico;
- la società RTI è convinta che l'obbligo, imposto ai telegiornali, e quindi ai loro direttori e giornalisti, di occuparsi in misura di tempo minima, fissa o massima, ed a prescindere da ogni discrezionalità redazionale, di uno o più partiti politici contrasti con l'articolo 21 Costituzione; ne è riprova la giurisprudenza della Consulta che peraltro riguarda la disciplina del periodo elettorale, quando le esigenze della par condicio sono più forti: neppure in periodo elettorale l'esigenza dei partiti di trovare rappresentazioni presso il pubblico può prevalere sulla libertà di manifestazione del pensiero delle emittenti, dei direttori e dei giornalisti;
- l'interesse cui l'informazione televisiva deve assolvere, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 177/05 in tema di principi fondamentali del sistema televisivo e la norma che qualifica l'informazione televisiva quale servizio di interesse generale, è quello pubblico, vale a dire l'interesse del pubblico degli spettatori ad essere informato su fatti, appunto, di suo interesse;
- la presenza quotidiana di tutti i partiti nei telegiornali non è una declinazione dell'interesse pubblico, bensì dell'interesse dei partiti ad occupare spazi che, proprio in un'ottica di pluralismo e libertà dell'informazione, ben potrebbero essere dedicati ad altri soggetti e ad altri temi;
- l'interesse generale all'informazione è salvaguardato proprio garantendo ai giornalisti di selezionare le notizie in base a quanto, a loro avviso, è di interesse pubblico;
- la garanzia del pluralismo, anche nell'accezione più strettamente politica del concetto, è principio che riguarda il "sistema televisivo" nel suo complesso, non specifiche emittenti, né specifiche trasmissioni di informazione;
- attuando il principio costituzionale, il legislatore intende garantire che l'insieme del sistema televisivo, composto dalla concessionaria pubblica e dai soggetti privati, sia aperto a tutte le tendenze politiche; i programmi di comunicazione politica e la disciplina dell'informazione parlamentare radiofonica e televisiva rappresentano

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

applicazioni del principio in chiave di pluralismo “interno”; al di fuori di questi ambiti, il pluralismo è garantito proprio dalla libertà dei giornalisti e dei direttori di compiere le loro scelte al di fuori di ogni controllo, soprattutto da parte dei partiti politici;

- tali considerazioni non contrastano con le disposizioni regolamentari della delibera n. 22/06/CSP in tema di programmi di informazione, né con l’insegnamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo cui i telegiornali debbono osservare un criterio di equilibrio ed apertura alle varie tendenze, nell’ambito dell’informazione politica;
- tutto ciò non esclude che una o più testate, nell’esercizio della libertà, includano ampie pagine quotidiane in cui si dà conto delle dichiarazioni di esponenti politici di ogni area su qualsiasi tema, trattandosi di una scelta redazionale del tutto libera e legittima, che non può tuttavia trasformarsi in paradigma regolatorio, né costituire il risultato di ordini impartiti per via amministrativa;
- per mera completezza, si rileva che nel caso in esame non trova applicazione la disciplina relativa ai periodi elettorali, ove il bilanciamento tra libertà d’informazione e corretto svolgimento del controllo elettorale presenta speciali criticità;
- di recente il TAR Lazio con sentenza n. 11188/10 ha peraltro precisato che l’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge 28/00 in tema di programmi di informazione politica in materia elettorale richiede che sia comunque salvaguardata la libertà di commento e critica dei giornalisti, al cui esercizio possono essere dedicati, nell’ambito dei telegiornali e degli altri programmi di informazione, appositi spazi; a maggior ragione, dovrà essere escluso che, in periodo non elettorale, le scelte redazionali possano essere coartate, allo scopo di assolvere ad esigenze di visibilità dei partiti politici;
- si confida che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio della propria alta funzione indipendente di garanzia, vorrà ribadire che, al di fuori del periodo elettorale, i partiti politici non hanno alcuno strumento di influenza diretta od indiretta, sulla programmazione dei telegiornali, che è determinata nell’interesse pubblico, dalle libere scelte dei giornalisti in ordine ai fatti che rivestono rilevanza per la pubblica opinione;
- analoghe considerazioni debbono essere svolte per quanto riguarda la denunciata eccessiva presenza del Presidente del Consiglio nell’informazione televisiva;
- il grado di attenzione dedicato all’informazione ad un’alta carica istituzionale non può essere valutato arbitrariamente sulla base di parametri quantitativi, il cui contenuto è peraltro tutto da verificare, a prescindere dalle ragioni di carattere editoriale che fondano le decisioni delle varie testate; un giudizio di “eccessività” dell’attenzione dedicata al Presidente del Consiglio risulterebbe in palese contrasto con le libertà costituzionali indicate;
- in riferimento a segnalazioni analoghe di Italia dei Valori, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è espressa con un generico richiamo, senza emettere alcun provvedimento conformativo/sanzionatorio (del. 195/09/CSP);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento a successive segnalazioni analoghe non è stata rilevata alcuna specifica sottopresenza del soggetto esponente, archiviando gli atti (delibera n. 136/10/CSP);
- la segnalazione dell'Italia dei Valori non è comunque fondata neppure in fatto; i telegiornali diffusi da RTI nel periodo ottobre – novembre 2010 hanno costantemente informato il pubblico circa le iniziative e le posizioni più significative del partito segnalante, e in particolare: nel Tg5 (edizioni del 1 ottobre 2010, ore 01.00, 2 e 10 ottobre seguente, ore 20.00, 12 ottobre, ore 12.25, 16 e 19 ottobre, ore 20.00, 26 ottobre, ore 18.55 e 29 ottobre 2010, ore 20.00), del Tg4 (edizioni del 1 ottobre 2010, ore 01.00, 16, 25, 27 e 30 ottobre seguente, ore 18.55, 1 novembre, ore 11.30 e 2 novembre 2010, ore 13.00) e di Studio Aperto (edizioni del 26 e 28 ottobre 2010 e 3 novembre seguente, ore 01.00); nel periodo dal 1 al 4 novembre 2010 il Tg 5 ha attribuito all'Italia dei Valori il tempo di parola di quarantaquattro secondi pari al 2.70% del tempo complessivo, e Studio Aperto il tempo di trentasette secondi, pari al 6.27 del tempo complessivo di parola;

CONSIDERATO che l'Autorità, sulla base dei dati del monitoraggio resi pubblici sul proprio sito, relativi a tutte le edizioni dei notiziari "Tg4" e "Studio Aperto" trasmesse nei mesi di luglio, agosto e settembre 2010, avendo rilevato, in un quadro di valutazione complessiva dei tempi fruiti dai soggetti politici e istituzionali, un forte squilibrio nel tempo dedicato ai soggetti politici di maggioranza e al Governo nel suo complesso, con le delibere n. 221/10/CSP e n. 222/10/CSP del 21 ottobre 2010, ha richiamato la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. affinché provveda, rispettivamente nel Tg4 e nel notiziario Studio Aperto, entro la metà del mese di novembre, al riequilibrio dell'informazione politica tra i soggetti politici ed istituzionali, nel rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento, avvertendo che, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, avrebbe verificato l'osservanza del richiamo attraverso il monitoraggio del notiziario Tg4 e del notiziario Studio Aperto e in caso di inottemperanza avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

RITENUTO, pertanto, che l'Autorità con le citate delibere n. 221/10/CSP e n. 222/10/CSP ha già provveduto d'ufficio in merito ai fatti segnalati nell'esposto *de quo* ;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

la trasmissione delle delibere n. 221/10/CSP e n. 222/10/CSP del 21 ottobre 2010, al soggetto politico segnalante Italia dei Valori – Lista Di Pietro.

Roma, 11 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Mantusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola